

INFORMATIVA SUI RAPPORTI DORMIENTI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge n. 266 del 23/12/05 (art 1, comma 345) e con il relativo Decreto di applicazione n. 116 del 22/06/07 entrato in vigore 17/08/07 (G.U. serie generale n. 178 del 02/08/2007) ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti "rapporti dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto finanziario ed assicurativo.

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento i seguenti rapporti contrattuali:

- ◆ deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito);
- ◆ deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
- ◆ contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata;

per i quali **non sia stata effettuata alcuna operazione** o movimentazione né a debito, né a credito ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (sono esclusi i rapporti con valore fino a **100 euro**).

Non rilevano ai fini dell'interruzione della dormienza tutte le operazioni non disposte dal titolare o da un suo delegato, quali ad esempio il bonifico effettuato da un terzo, le operazioni automatiche legate al rapporto, i movimenti di versamento automatici, il reinvestimento di proventi e tutte le altre istruzioni particolari; non rilevano, inoltre, le operazioni effettuate dall'intermediario nell'ambito dell'ordinaria gestione del rapporto, quali ad es. l'accredito degli interessi o l'incasso di cedole e dividendi per i titoli



depositati a custodia e amministrazione nonché l'invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto.

La Banca è tenuta ad avvisare i propri Clienti titolari di un **rapporto dormiente nominativo** mediante invio di una raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto. Per i **rapporti al portatore**, poiché la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto, la comunicazione alla clientela interessata viene effettuata mediante l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e sul sito internet (www.mediobancapb.com).

Il titolare di un deposito dormiente o un suo delegato regolarmente registrato **dovrà entro 180 giorni** dalla ricezione della raccomandata per i depositi nominativi, o dalla data di esposizione del presente avviso per i depositi al portatore, **effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento**. A titolo esemplificativo si precisa, invece, che la dormienza è interrotta da un versamento aggiuntivo, da un prelievo oppure da una richiesta di continuazione del rapporto, di variazione di residenza, di copia della documentazione o da una semplice richiesta informativa sull'aggiornamento contabile oppure da una richiesta di continuazione del rapporto (si noti che tale comunicazione, al pari delle operazioni disposte dal cliente, o da terzi delegati, interrompono e fanno decorrere ex novo il termine decennale). Il termine dei 180 giorni decorre, per i depositi non nominativi, da quando viene pubblicato l'elenco dei rapporti dormienti entro il 31 marzo di ogni anno. Decorso il suddetto termine **il deposito "dormiente" viene estinto**, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, e le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico gestito da una Commissione appositamente nominata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005). Il versamento al Fondo viene effettuato entro il 31 maggio di ogni anno.

Il cliente (o soggetto legittimato), che voglia recuperare quanto versato al Fondo, deve presentare domanda di rimborso alla Consap tramite apposito modello disponibile sul sito www.consap.it.



Si precisa che, in aggiunta ai rapporti al portatore sono elencati i rapporti nominativi "dormienti" non riconducibili, per svariati motivi, a clientela compiutamente identificata, per i quali valgono le indicazioni riportate con riferimento ai depositi al portatore.